RATIFICA ED ESECUZIONE DELLA CONVENZIONE PER LA PROTEZIONE DEI RITROVATI VEGETALI, ADOTTATA A PARIGI IL 2 DICEMBRE 1961 E DELL'ATTO ADDIZIONALE

Art. 23 (Convenzione)

Compiti dell'ufficio dell'Unione; Responsabilità del segretario generale; Nomina del personale superiore

(1) L'ufficio dell'Unione e' incaricato dello svolgimento dei compiti affidatigli dal consiglio. Esso e' diretto dal segretario generale. (2) Il segretario generale risponde davanti al consiglio; assicura l'esecuzione delle decisioni del consiglio. Egli presenta il bilancio di previsione al consiglio per approvazione e ne assicura l'esecuzione. Egli rende conto annualmente al consiglio della gestione del bilancio e presenta al consiglio stesso un rapporto sull'attivita' e sulla situazione finanziaria dell'Unione. (3) Il segretario generale e i funzionari superiori sono nominati, su proposta del consiglio, dal Governo della Confederazione svizzera, che stabilisce le condizioni della loro assunzione. Lo statuto e la rimunerazione del personale degli altri quadri dell'ufficio dell'Unione sono stabiliti nel regolamento amministrativo e finanziario.

Versione in vigore dal 12 febbraio 1975, tuttora in vigore · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Ratifica ed esecuzione della convenzione per la protezione dei ritrovati vegetali, adottata a Parigi il 2 dicembre 1961 e dell'atto addizionale
Estremi	Legge 16 luglio 1974, n. 722
Partizione	Convenzione
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 28 gennaio 1975

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 22 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/legge-722-1974/convenzione-art-23-compiti-dell-ufficio-dell-unione-responsabilita-del-segretario

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it